



COMUNE DI MISANO ADRIATICO

PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO OPERATIVO TRA IL
COMUNE DI MISANO ADRIATICO, ARPAE, AUTODROMO SANTA
MONICA SPA PER LA GESTIONE DELL'IMPATTO ACUSTICO "MISANO
WORLD CIRCUIT M. SIMONCELLI"**

NR. Progr. 80

Data 09/05/2019

L'anno duemiladiciannove questo giorno nove del mese di maggio alle ore 16:30 debitamente convocata si è riunita la Giunta Comunale nella solita sala delle adunanze.

Fatto l'appello nominale risultano:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	GIANNINI STEFANO	Presidente	X	
2.	PICCIONI FABRIZIO	Vice Sindaco	X	
3.	TONINI MANUELA	Assessore	X	
4.	MALPASSI MARIA ELENA	Assessore	X	
5.	SEMPRINI ALVIO	Assessore	X	
6.	GHINELLI PAOLO	Assessore	X	

*Verbalizza, in assenza del segretario e vicesegretario comunale, l'assessore **Avv. Malpassi Maria Elena**.*

Il Sindaco, AVV. GIANNINI STEFANO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pareri di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000

Il Responsabile del Settore UFFICIO DI PIANO

Per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere:

FAVOREVOLE in data 09/05/2019

Dott. Alberto Rossini

(firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 1 lettera n del DPCM 22/02/2013)

Il Responsabile del Settore FINANZIARIO E RISORSE UMANE

Per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere:

NON DOVUTO in data 09/05/2019

Dott. Fabrizio Bernardi

(firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 1 lettera n del DPCM 22/02/2013)

Dal Primo Gennaio 2019 l'unico originale delle deliberazioni della Giunta Comunale è il documento informatico sottoscritto digitalmente dal Segretario Comunale conservato nel programma gestionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 80 DEL 09/05/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO OPERATIVO TRA IL COMUNE DI MISANO ADRIATICO, ARPAE, AUTODROMO SANTA MONICA SPA PER LA GESTIONE DELL'IMPATTO ACUSTICO "MISANO WORLD CIRCUIT M. SIMONCELLI"

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.P.R. 03/04/2001, n. 304 "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'art. 11 della legge 26/10/1995, n. 447" emanato in attuazione di quanto disposto dall'art. 11, comma 1, della Legge n. 447/1995 per la disciplina dell'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore relative alle attività motoristiche di prova e per attività sportive svolte negli autodromi e nelle piste motoristiche;

Considerato che la Regione Emilia-Romagna, in attuazione dell'art. 4 della Legge-quadro n. 447/1995, ha emanato la Legge Regionale 09/05/2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" (poi modificata con le Leggi Regionali n. 38/2001 e n. 31/2002) e, successivamente, la D.G.R. 09.10.2001, n. 2053 ad oggetto "Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L.R. n. 15 del 09/05/2001", per l'individuazione dei criteri e delle condizioni per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale;

Considerato che per l'attuazione del sopracitato D.P.R. n.304/2001, il Comune di Misano Adriatico, l' ARPAE Area prevenzione ambientale est e la Società Santa Monica S.p.A. hanno stabilito di attivare, a seguito dell'approvazione della delibera di GC n. 119 del 26 07 2018, un percorso di pianificazione, programmazione, verifica e controllo dell'impatto acustico del circuito sul territorio limitrofo, mediante l'istituzione di un tavolo di lavoro atto a valutare le modalità di applicazione delle norme contenute nello stesso D.P.R. n. 304/2001 per la disciplina delle emissioni sonore prodotte durante lo svolgimento delle attività motoristiche di autodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive.

L'obiettivo che si intende raggiungere è gestire nel migliore modo possibile le procedure di controllo delegate per legge al Comune e ad ARPAE Area prevenzione ambientale est per quanto di rispettiva competenza per ridurre gli impatti negativi in tema di acustica derivanti dallo svolgimento delle attività motoristiche, agonistiche o meno, all'interno dell'Autodromo Internazionale Santamonica Misano World Circuit "Marco Simoncelli".

Dato atto, che nel corso dei precedenti anni e nell'anno in corso tutte le attività motoristiche (e anche le attività di diversa natura da quelle motoristiche) svolte all'interno dell'area di sedime dell'Autodromo Santamonica Misano World Circuit "Marco Simoncelli" sono state costantemente registrate dal sistema di monitoraggio acustico installato nell'intorno dell'autodromo stesso e che, quindi, l'impatto sonoro presente nell'intorno del sedime dell'autodromo è costantemente monitorato.

In particolare, sono installate tre centraline di ricezione acustica esterne alle recinzioni dell'impianto, nei punti a suo tempo stabiliti dai tecnici ex ARPA (ora ARPAE) Rimini e una centralina di ricezione acustica posta all'interno dell'impianto, al fine di rendere possibile l'individuazione fra i rumori prodotti dalle attività svolte nell'autodromo rispetto al complesso dei rumori prodotti nei ricettori contermini da tutte le attività umane.

Preso atto che i dati relativi alle rilevazioni acustiche registrati dal sistema di monitoraggio dell'Autodromo, negli anni precedenti, sono stati fatti regolarmente pervenire, ad ARPAE Rimini per lo svolgimento dell'attività di controllo di propria specifica competenza di cui all'art.15 comma 2

della L.R. 15/2001.

Considerato che con due distinte e-mail (del 29/01/2018 e del 02/02/2018 acquisita agli atti del Comune in data 05/02/2018 Prot. n. 2801) lo Studio No Rumore di Forlì, incaricato da un gruppo di cittadini misanesi, ora costituiti in Comitato, hanno avanzato, ai sensi della legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii., richiesta di accesso ai documenti amministrativi depositati presso questo Ente in relazione agli atti inerenti la gestione ed il controllo svolto dal Comune di Misano Adriatico sulle emissioni sonore derivanti dalle attività motoristiche rumorose svolte nell'autodromo Misano World Circuit, ai sensi del D.P.R. 03/04/2001, n. 304 e ai sensi della Legge n. 447/1995.

Rilevato che con la suddetta richiesta di accesso agli atti amministrativi riguardanti le forme di gestione e controllo delle emissioni sonore prodotte dalle attività motoristiche svolte nell'autodromo Misano World Circuit "Marco Simoncelli", questa Amministrazione Comunale ha preso conoscenza di un certo disagio nella cittadinanza conseguente allo svolgimento di dette attività motoristiche, pur nella certezza che fino alla data di presentazione della formale richiesta di accesso agli atti amministrativi da parte dello Studio No Rumore di Forlì, non erano emerse situazioni di criticità da parte dei cittadini;

Preso atto di tale situazione l'Amministrazione Comunale di Misano Adriatico si è prontamente attivata per comprendere, le ragioni delle condizioni evidenziate dalla richiesta di accesso agli atti.

Considerato quanto sopra con la citata delibera di GC del 26 07 2018 n. 119 si è ritenuto necessario ed improrogabile aprire un nuovo tavolo di lavoro e di confronto fra il Comune di Misano Adriatico, l'ARPAE Area prevenzione ambientale est e la Società Santa Monica S.p.A. al fine di:

1. analizzare l'attuale situazione relativa all'inquinamento acustico prodotto nell'autodromo Misano World Circuit "Marco Simoncelli", anche con ulteriori analisi specifiche e puntuali dei dati acustici acquisiti dal sistema di monitoraggio acustico in continuo ivi presente;
2. verificare il corretto funzionamento dello stesso sistema di monitoraggio acustico in continuo;
3. verificare e considerare attentamente le istanze dei cittadini mediante azioni e atti amministrativi in tal senso;
4. valutare l'eventuale necessità di inserire nuove opere di mitigazione dei rumori e/o intervenire sulle attuali modalità di esercizio delle attività motoristiche ivi svolte;
5. valutare una diversa modulazione dell'orario di esercizio delle attività autorizzabili sul circuito.

Visti gli esiti del tavolo di lavoro che ha avviato i propri lavori in data 06 12 2018 e li ha conclusi, per la presente fase, in data 02 04 2018, con la redazione della proposta di un nuovo Protocollo Operativo (Allegato A) che nasce dal proficuo confronto che si è svolto nell'ambito delle sessioni di lavoro, recependo anche le osservazioni ed i suggerimenti del Comitato "No Rumore" che è stato ascoltato in data 12/12/2018, 2/04/2019 e 9/05/2019 dal Tavolo di lavoro.

Il Comitato ha potuto esporre il proprio articolato punto di vista, nel rispetto e nell'autonomia delle posizioni di ciascun soggetto partecipante. Il Comitato ha poi sollecitato con più note (in data 8 febbraio 2019, 8 marzo 2019, 24 aprile e infine in data 06/05/2019) risposte precise ai propri quesiti, soprattutto per avere notizie certe sull'esito stesso del Tavolo di lavoro. Alle note suddette è stata data risposta scritta con nota del Comune in data 27/02/2019 e di Arpae in data 3/4/2019,

in ogni caso si sottolinea che nel corso di tale periodo si sono succeduti incontri e colloqui, in diverse forme e modalità, tra i rappresentanti del Comitato e l'amministrazione comunale.

A seguito dell'esito del tavolo di lavoro, si può affermare che si intendono raggiungere i seguenti risultati:

- implementare la conoscenza del clima acustico delle zone circostanti la struttura sportiva;
- garantire la messa a disposizione dei dati di rilevamento ambientale, elaborati in base ai dettati della legislazione vigente e quanto previsto da D.Lgs. 195/2005;
- calcolare e valutare la ricaduta territoriale delle immissioni sonore prodotte dall'Autodromo e come le stesse interagiscono con le altre fonti presenti;
- valutare possibili interventi di mitigazione sia di carattere passivo sia di carattere attivo e condividere i principi posti a presidio delle regole operative per la predisposizione di un Piano di Gestione Acustica da parte del Gestore, documento di autoregolamentazione dell'attività dell'Autodromo;
- fornire, in via permanente, al Comune elementi utili per l'attività di verifica del rispetto dei limiti di cui all'art. 3 comma 3 DPR 304/2001 e per le valutazioni di cui ai commi 4, 5 e 7 del medesimo provvedimento.
- impegnare il Gestore ad adottare, successivamente alla sottoscrizione del Protocollo Operativo, un regolamento interno di governance (Piano Gestione Acustica) volto a definire, gli orari di funzionamento delle attività rumorose, nonché le modalità di esecuzione di ulteriori azioni di mitigazione acustica sia attiva che passiva.

In merito allo svolgimento delle manifestazioni sportive o di altro tipo da svolgersi nell'Autodromo si raccomanda che la durata non ecceda, salvo casi specifici e per ragioni efficacemente documentate, le 18,30 ed in ogni caso le autorizzazioni al protrarsi delle manifestazioni dovranno essere sempre coordinate con le deroghe in materia di rumore.

Visto il parere di ISPRA in relazione al "quesito sulla rumorosità degli autodromi, e in particolare, sulla regolamentazione delle deroghe di cui all'art.3 comma 7 DPR n.304 previste per le attività sportive motoristiche" del maggio 2009.

Preso atto della sentenza del TAR del Lazio (418/2019) che fornisce elementi utili alla valutazione della situazione dell'attività dell'Autodromo di Misano Adriatico in relazione all'intorno abitato del circuito stesso;

Vista la delibera di Consiglio Comunale del 18/03/2019 che consente all'Autodromo un significativo ampliamento, nel rispetto delle prescrizioni ambientali stabilite dalle valutazioni ambientali VAS e Screening previste dalla Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della procedura di cui al DPR 160 art.8, che prevedono precisi interventi di mitigazione da ottemperare prioritariamente all'esecuzione degli interventi previsti.

Considerato che l'art 3 del citato DPR 304/2001 stabilisce:

- al comma 3 i limiti di immissione che un autodromo deve rispettare di norma al di fuori del suo sedime,

- al comma 4 le fasce orarie di attività e la possibilità di deroghe alle predette fasce orarie
- al comma 5 la possibilità di deroga ai limiti di immissione per determinate tipologie di manifestazioni sportive importanti;
- al comma 7 la possibilità di deroghe per prove tecniche;

Ritenuto opportuno, in merito allo svolgimento delle manifestazioni sportive e soprattutto di prove tecniche da svolgersi nell'Autodromo, di raccomandare che la durata oraria non ecceda, salvo casi specifici e per ragioni adeguatamente documentate, le 18,30, con un'ora di pausa meridiana, come previsto dalla legge, e con 20 minuti di tolleranza per eventuali imprevisti, e che le autorizzazioni al protrarsi delle manifestazioni dovranno essere sempre coordinate in ogni caso con le deroghe in materia di rumore per prove tecniche e manifestazioni.

Preso atto in ordine alle deroghe per manifestazioni e prove tecniche della recente sentenza del TAR della Toscana n. 418/2019, che fornisce elementi utili alla valutazione della situazione dell'attività dell'Autodromo in relazione all'intorno abitato del circuito stesso.

La sentenza, inoltre, afferma la necessità di tenere conto anche del valore aggiunto fornito da un autodromo internazionale, il quale per un territorio come Misano Adriatico è particolarmente significativo, trattandosi di un territorio turisticamente vocato, con le specifiche ricadute sia in termini di indotto economico diretto per le presenze alberghiere che le manifestazioni generano, sia per la diffusione del nome di Misano nei media nazionali ed internazionali;

Visto, possibilità prevista dal comma 5 dell'art 3 del DPR 304/2001 di concedere deroghe ai limiti stabiliti per legge, fino a 30 giorni per lo svolgimento delle manifestazioni motoristiche più importanti, il parere fornito in data 28.5.2014 allo studio legale Gualandi e Minotti, dal Ministero dell'Ambiente chiarisce che tale deroga "non è limitata alle sole manifestazioni internazionali", come del resto il testo della norma già pare contemplare espressamente mediante la dicitura "ad esse assimilabili";

Considerata la possibilità, in applicazione dell'art 3 comma 7 del DPR 304/2001, di consentire deroghe illimitate, purché i valori di immissione all'interno delle abitazioni più prossime all'autodromo rientrino nei 45 dB nel periodo diurno e 35 dB nel periodo notturno, in ragione del fatto che gli ultimi comparti di insediamento residenziale realizzati attorno all'autodromo (Comparto C2.12, Comparto C2.30 e Comparto Casette), sono stati edificati dopo l'entrata in vigore del DPCM 05 dicembre 1997 e quindi, per obblighi giuridici ivi previsti, presumibilmente rientranti nei detti limiti

Considerata altresì la possibilità sempre in applicazione dell'art. 3 comma 7 del Dpr 304/2001 di consentire, oltre ai 30 giorni per le manifestazioni sportive importanti di cui al comma 5, deroghe per lo svolgimento di prove tecniche per un limite massimo di sessanta giorni nell'anno solare; riguardo a tali deroghe l'art. 7 nella prima parte sembrerebbe riferirsi solo agli autodromi minori, cioè a quelli che non ospitano le principali gare, ma così intesa la norma sarebbe irragionevole (l'art. 12 delle preleggi sull'interpretazione giuridica, richiama come criterio interpretativo oltre al significato letterale delle parole anche i principi generali dell'ordinamento tra cui spicca il principio di ragionevolezza): sarebbe, infatti, irragionevole che un autodromo minore possa avere deroghe superiori a quelle di un autodromo internazionale, poiché se una deroga ai limiti posti a tutela della salute e del buon vivere si può accettare è evidente che ciò vale soprattutto per i grandi impianti con eventi rilevanti, indotto economico importante, maggior afflusso di pubblico. Si richiama a proposito il parere di Ispra di maggio 2019 (trasmissiono informalmente a questo comune da

ARPAE) che si avvede dell'incongruenza terminologica, seppure con riferimento alle deroghe illimitate dell'ultima parte del comma, allorché osserva che le deroghe di cui al comma 7 (nella sua interezza) si riferiscono alle prove tecniche e si ritiene che il concetto (cioè le deroghe previste nel comma per le prove tecniche) "possa trovare applicazione per tutte le tipologie di autodromi esistenti."

Ciò preso atto e considerato, in relazione alle giornate di deroga per manifestazioni sia in relazione alla componente rumore che in relazione alla durata delle manifestazioni, debba essere applicata in misura più cautelativa rispetto alle possibilità teoricamente concesse dalla legge (addirittura illimitate o comunque 30 giorni per le manifestazioni importanti e 60 giorni per prove tecniche), per il rispetto delle esigenze della cittadinanza, soprattutto in considerazione alle fasce d'orario più critiche per la qualità della vita. Al contempo vanno considerate con altrettanta attenzione le necessità dell'Autodromo, che rappresenta un polo d'eccellenza, di incoming turistico e di comunicazione turistica per il territorio di Misano Adriatico.

Pertanto, considerato anche il calendario di attività e l'esperienza degli anni passati esprime l'indirizzo di concedere un numero massimo di deroghe non superiori le sessanta, nell'arco dell'anno, definendo tale parametro come risultato della somma delle deroghe concedibili ai sensi dell'art. 3 del DPR 304/2001 con riferimento ai commi 4, 5 e 7.

Considerato quanto sopra, si ritiene che l'ipotesi di applicare l'art. 7 del DPR 304/2001 alla quale il protocollo fa riferimento, in relazione alla concessione delle deroghe, sia in relazione alla componente rumore sia in relazione alla durata delle manifestazioni, debba essere introdotta in via cautelativa, nel rispetto delle esigenze della cittadinanza, soprattutto in relazione alle fasce d'orario più critiche per la qualità della vita, ma con altrettanta attenzione alle necessità dell'Autodromo, che rappresenta un polo d'eccellenza per il territorio di Misano Adriatico.

Pertanto, si propone di concedere un numero massimo di deroghe non superiori le 60 (sessanta), nell'arco dell'anno, definendo tale parametro come risultato della somma delle deroghe concedibili ai sensi dell'art. 3 del DPR 304/2001 con riferimento ai commi 5 e 7, e comunque tali deroghe debbono sempre essere in relazione con l'effettiva attività dell'Autodromo medesimo, in relazione alle manifestazioni sportive di livello nazionale ed internazionale e alle altre iniziative.

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, hanno espresso il loro parere preventivo, mediante firma elettronica qualificata (*art. 1 lettera n del DPCM 22/02/2013*), apposta sul programma gestionale, nei termini meglio dettagliati sulla prima pagina del presente documento.:

- il responsabile del settore interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile dei servizi finanziari per quanto concerne la regolarità contabile;

con votazione unanime e palese

DELIBERA

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare lo schema di Protocollo Operativo allegato alla presente deliberazione (Allegato A)
3. di demandare al Sindaco la firma del protocollo medesimo
3. di indicare per l'anno 2019, ad un massimo di 60 (sessanta) giornate le deroghe acustiche di cui al comma 5 del D.P.R. n.304/01, incluse quelle già concesse fino ad oggi, autorizzabili per le manifestazioni motoristiche all'interno del circuito di Santamonica, sia in funzione delle gare

sportive che delle altre manifestazioni, raccomandando agli uffici di coordinare attraverso atti univoci, la concessione delle deroghe in materia di acustica con quelle inerenti gli orari.

4. di demandare l'attuazione di quanto in oggetto all'Ufficio di Piano.

Infine, stante l'urgenza

LA GIUNTA COMUNALE

Con voto unanime e palese

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE NR. 80 DEL 09/05/2019

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Il verbale della seduta della Giunta Comunale in cui è stata assunta la presente deliberazione, debitamente firmato dal Sindaco e dall'assessore Avv. Malpassi Maria Elena, verbalizzante in assenza del Segretario Comunale è stato archiviato agli atti dell'amministrazione comunale.

Il file originale su cui viene iscritta la presente deliberazione, generato in data odierna dal programma gestionale dei provvedimenti deliberativi di questo ente, viene sottoscritto digitalmente dal Segretario Comunale che ne dispone:

- **la pubblicazione all'albo pretorio** online di questo Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art.124, comma 1, del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009, n. 69. Qualora non sia stata votata l'immediata esecutività, la presente deliberazione diventerà esecutiva dopo 10 giorni dal primo giorno di pubblicazione a mente dell'art. 134, 3° comma, D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
- **la pubblicazione nel gestionale on-line** alla libera consultazione di ogni cittadino, mediante apposito link sul sito istituzionale e nell'apposita sezione di amministrazione trasparente
- **la conservazione** nel programma gestionale e successivo versamento in conservazione sostitutiva,
- **l'invio del link** del file in conservazione, mediante posta elettronica, ai capigruppo consiliari.

Lì, 16 maggio 2019

Il Vicesegretario Comunale

Agostino Pasquini
(Firmato digitalmente)